



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Medaglia d'oro al merito civile

SETTORE II: "AREA SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE"

Servizio S.U.A.P. e Mercato

Via Salita De Turris, Palazzo S.Anna – 80053 Castellammare di Stabia

Come presentare una pratica di Comunicazione di vendita sottocosto (art. 41 L.R.C. n.7/2020) tramite il portale Impresainungiorno.gov.it

Per la presentazione della pratica occorre seguire i seguenti step:

- accreditarsi al front office di impresainungiorno;
- selezionare lo Sportello Unico delle Attività Produttive n° 3261 – SUAP di CASTELLAMMARE DI STABIA (NA):

Sportello Unico delle Attività Produttive n° 3261

SUAP di CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

INFORMATI

COMPILA UNA PRATICA

DATI IDENTIFICATIVI SUAP

Denominazione **SUAP COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

Comune **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**

Tipologia **SINGOLO**

In questa sezione del portale è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e dunque compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del Comune.

RIFERIMENTI E RECAPITI

Indirizzo

**PIAZZA GIOVANNI XXIII n.13 80053 -
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**

Telefono

0813900505

Fax

0813900528

RESPONSABILE DEL SUAP

Responsabile

Cimmino Carla

Indirizzo

**PIAZZA GIOVANNI XXIII n.13 80053 -
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**

Telefono

0813900512

- leggere la guida prima di compilare una pratica;
- cliccare su "compila una pratica";
- descrivere brevemente la pratica;
- cliccare su:
 - Commercio (Ateco da 45 a 47)
 - Commercio al Dettaglio in area Privata
 - Vendite straordinarie

- [Vendite Straordinarie](#)

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

- ✓ Agricoltura, Allevamento, Pesca e Attività Estrattive (Ateco da 01 a 09)
- ✓ Industria e Artigianato (Ateco da 10 a 33 + 56.10.2 + 56.10.3 + 45.2 + 45.40.3 + 95)
- ^ **Commercio (Ateco da 45 a 47)**
 - ^ **Commercio al Dettaglio in area Privata**
 - ✓ Esercizio di vicinato (Negozio)
 - ✓ Media struttura di vendita
 - ✓ Grande struttura di vendita
 - ✓ **Vendite Straordinarie**

➤ selezionare le operazioni relative al settore di attività

Operazioni selezionate:

- [Comunicare la vendita sottocosto](#)

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)

RICERCA

- ^ **Avvio, gestione, cessazione attività**
 - Comunicare la Vendita Straordinaria di Liquidazione
 - ✓ **Comunicare la vendita sottocosto**
 - Comunicare cumulativamente la vendita sottocosto in più esercizi commerciali

- Compilare la modulistica editabile online;
- Allegare la documentazione necessaria:
 - Elenco articoli sottocosto;
 - Fotocopia documento del soggetto che conferisce la procura speciale.

F.A.Q.

- ❖ **Chi è il Comune competente alla ricezione della comunicazione? La vendita sottocosto è comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata soltanto**

con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata.

- ❖ **Può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se sono decorsi 10 giorni dalla vendita precedente? Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto legislativo 206/2005 indipendentemente dall'effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite.**
- ❖ **Cosa si intende per prezzo di vendita al pubblico? Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo 206/2005 le comunicazioni di cui al comma 3 nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.**

Si ricorda che:

- ✚ È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
- ✚ Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
- ✚ Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita.
 - b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
- ❖ **Resta ferma:**
 - la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 206/2005 e, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
 - la competenza del giudice ordinario nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, primo comma, numero 3) del codice civile.

❖ **Normative di riferimento:**

- D.Lgs. n. 114/1998 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
- Vendite sottocosto Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- Vendite sottocosto Circolare esplicativa 3528/C
- Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale